



**Orari
apertura al pubblico
Segreteria Lega Calcio**

Lunedì: 17.00 - 18.30
Martedì: 15.00 - 18.00
Mercoledì: 15.00 - 18.00
Giovedì: 15.00 - 18.00
Venerdì: 15.00 - 18.00

**Lega Calcio
UISP Parma**

Via Testi, 2 - 43122 PR
Tel. 0521 707417 Fax. 707420
www.uisp.it/parma
legacalcio@uispparma.it



**Orari apertura al pubblico
Ufficio Tesseramento**

Lunedì: mattina chiuso • 15.00 - 18.00
Martedì: 8.30 - 13.00 • 15.00 - 18.00
Mercoledì: 8.30 - 13.00 • 15.00 - 18.00
Giovedì: 8.30 - 13.00 • pomeriggio chiuso
Venerdì: 8.30 - 13.00 • 15.00 - 18.00

(per pagamenti, quote,
nuovi cartellini,
iscrizioni, etc...)



**Calcio
a 11**

Comunicato Ufficiale n° 14 del 12/01/2016

**LA LEGA CALCIO UISP ORGANIZZA
MERCOLEDI' 20/01/2016 ORE 20.30
SALA RIUNIONI - PARMA, VIA TESTI 2 – P.T.-
CORSO NOZIONE 1° SOCCORSO CON USO DEFIBRILLATORE
RELATORE: referente 118 SIG. MARCO VIANI
È gradita conferma di presenza**

La Lega Calcio di Parma INDICE ed il Coordinatore del Settore Disciplinare ORGANIZZA un

“Corso Introduttivo di base per Aspiranti Giudici”

Il Corso si svolgerà in 5 serate presso la n/s. Sede con inizio delle lezioni alle ore 21,00.

Il Corso, completamente gratuito, ha l'intento di reperire nuove figure, capaci e responsabili, a cui affidare compiti disciplinari del Settore Calcistico.

Questa opportunità è estesa a tutti coloro che vorranno praticare questo sport in un modo diverso dalla gara che si svolge sul campo.

Avere a cuore la disciplina e, adoperarsi perché questa venga rispettata nelle sue Regole, Sportive, Regolamentari ed Associate, deve essere, per un Giudice o una Commissione Giudicante, l'obiettivo da raggiungere affinché i nostri Campionati abbiano il loro regolare corso anche, purtroppo, a costo di comminare sanzioni, comunque eque e senza condizionamenti, a chi infrange le Regole dello Sport.

Le lezioni si svolgeranno nel mese di Febbraio 2016. Le date ed i Relatori saranno comunicati successivamente.

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA

- 1^ Serata: -- L'UISP E LE SUE FINALITA' --
VENERDI' 12/02/2016 --INTRODUZIONE AL CORSO--
--ASPETTATIVE--
- 2^ Serata: --LA CARTA DEI PRINCIPI--
LUNEDI' 15/02/2016 --LA FUNZIONE DEI GIUDICI--
--GIUDICE DI COMMISSIONE E GIUDICE MONOCRATICO--
--ASPETTI DI UNA COMMISSIONE GIUDICANTE--
--L'IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA DELLE "REGOLE DEL GIOCO" --
- 3^ Serata: --LA NORMATIVA GENERALE--
VENERDI' 19/02/2016 --L'USO DEGLI ARTICOLI NELLE DECISIONI DEL GIUDICE
--REGOLE E DEROGHE--
--CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO E CONVENZIONI--
- 4^ Serata: --REGOLAMENTI DI DISCIPLINA E LORO APPLICAZIONI--
LUNEDI' 22/02/2016 --SANZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI PECUNIARIE--
--IL RUOLO DELLE SOCIETA' SPORTIVE--
--RECLAMI E RICORSI--
- 5^ Serata: --RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER I CORSISTI--
VENERDI' 29/02/2016 --TEST SUI REFERTI ARBITRALI--

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che consentirà la richiesta di inserimento nella commissione Giudicante con compiti di Aiutante di Commissione e Inserimento Dati.

Le capacità riscontrate in Commissione Giudicante in un intero anno sportivo daranno l'opportunità di essere promossi Giudici di Commissione.

Romano Dondi Coordinatore del Settore Disciplinare

RINVII / RECUPERI

SENIORES Girone A

Polisportiva Il Cervo	Condor Salso US/Tecniinox	COLLECCHIO, LAT.LE 2	SABATO 27/02/2016	ore 14.00
-----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------	-----------

SENIORES Girone B

Arci Carignano	GS Felino ASD	FELINO, BONFANTI	VENERDI' 19/02/2016	ore 21.15
Arci Carignano	Arci Golese	FELINO, BONFANTI	VENERDI' 26/02/2016	ore 21.15
Torrechiara	Oiki AC ASD	TORRECHIARA, BADIA	DOMENICA 28/02/2016	ore 10.30

DILETTANTI Girone C

Virtus UP	A-Team Frontiera	PARMA, VIA DEL BONO	GIOVEDI' 04/02/2016	ore 21.30
-----------	------------------	---------------------	---------------------	-----------

AMATORI Girone A

Torrile San Polo USD	Sporting San Leonardo	RIVAROLO DI TORRILE	SABATO 27/02/2016	ore 14.30
----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-----------

RIPRESA ATTIVITA'

Giovedì 11/02/2016 e Venerdì 12/02/2016

4^ ritorno dilettanti C e D

Giovedì 18/02/2016 e Venerdì 19/02/2016

5^ ritorno dilettanti C e D

Giovedì 25/02/2016 e Venerdì 26/02/2016

6^ ritorno dilettanti C e D

Giovedì 03/03/2016 - Venerdì 04/03/2016 - Sabato 05/03/2016

ripresa di tutti i campionati

**SI RICORDA A TUTTE LE SOCIETA' CHE IL SITO
EMILIAGOL NON E' ASSOLUTAMENTE DA TENERE IN
CONSIDERAZIONE PER LE DATE E GLI ORARI DI GIOCO
L' UNICO DOCUMENTO UFFICIALE E' IL
COMUNICATO DELLA LEGA CALCIO**

SQUALIFICHE A TEMPO

BABBONI ALESSANDRO	PALANZANESE US	SINO AL 23/12/2015 COMPRESO
LAHNIDA BADR	INDOMITATRIESTINA	SINO AL 02/02/2016 COMPRESO
ROMANO DANIELE	INDOMITATRIESTINA	SINO AL 06/03/2016 COMPRESO
ARMANI LUIGI	A.C. OIKI ASD	SINO AL 10/02/2016 COMPRESO
DESIMONI ANDREA	A.C. OIKI ASD	SINO AL 10/02/2016 COMPRESO
MENEGUZ RICCARDO	A.C. OIKI ASD	SINO AL 10/02/2016 COMPRESO
REGGIANI FILIPPO	A.C. OIKI ASD	SINO AL 10/10/2018 COMPRESO
NORTEY HENRY	TESSERATO AICS	SINO AL 30/06/2016
CHIESA EMILIO	TESSERATO AICS	SINO AL 30/06/2016
HOXHAJ AUREL	VALSERENA/FARMACIA TOMATIS	SINO AL 06/05/2016 COMPRESO
BELLI STEVEN	TESSERATO CSI	MESI 18 - SINO AL 25/05/2017 (compreso)

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA**DECISIONE N. 9/2015 (Stagione Sportiva 2015/2016)**

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile

Giambianco Silvestro – Componente

Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Società AC OIKI ASD

Lega Calcio UISP Comitato Regionale dell' Emilia Romagna

Con atto datato 10 Novembre 2015, trasmesso per il tramite della Lega Calcio UISP REGIONALE di Reggio Emilia ed indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, il Presidente dell'Associazione AC OIKI ASD Sig. Giuseppe Soncini, soggetto, quindi, legittimato ai sensi dell'Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la Delibera n. 5 datata 29.10.2015 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Regionale Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 04.11.2015 della stessa Lega Calcio UISP Regionale, con la quale detta Commissione Disciplinare rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa AC OIKI ASD avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di prima istanza e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 12.10.2015 della Lega Calcio UISP Regionale Emilia Romagna.

I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara di Calcio a 11 "Super coppa Emilia Romagna - 1° Memorial Ettore Marconi" svoltasi a Parma il 26.09.2015 tra le società AC OIKI ASD e Ass. Sportiva Calcio Rondò sospesa dal direttore di gara al 42° del secondo tempo in seguito ad una rissa generale che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le squadre. Il ricorrente nel gravame presentato a questa Corte chiede in via principale la revoca delle sanzioni comminate dalla Commissione Giudicante di prima istanza, confermate integralmente dalla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado, per i tesserati Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo e Reggiani Filippo ed in subordine la riduzione delle stesse sanzioni.

La Commissione Giudicante di prima istanza, come in premessa citata, disponeva la squalifica per i giocatori Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo ed il Dirigente Reggiani Filippo, a seguito di rissa scoppiata al 42° del secondo tempo tra i giocatori delle due squadre impegnate nella gara. In particolare per i giocatori Armani Luigi, Meneguz Riccardo e Desimoni Andrea veniva applicato l'art. 136 R.D. con squalifica fino al 10.02.2016, mentre per il tesserato Marconi Raffaele veniva applicato sempre l'art. 134 R.D. con le aggravanti di cui all'art. 25 R.D. ma con una squalifica fino al 10.11.2016, invece per il Dirigente Reggiani Filippo veniva applicato l'art. 137 R.D. con le aggravanti di cui all'art. 25 R.D.

Il Presidente dell'Associazione AC OIKI ASD Sig. Giuseppe Soncini, in opposizione al giudizio della Commissione di primo grado, proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado, con atto datato 16.10.2015, motivando tale ricorso adducendo al punto 1 che il provvedimento disciplinare adottato era da annullare in quanto lo stesso atto risultava ai sensi dell'art. 94 lett. c) carente di motivazione. Al punto 2 adduceva un difetto di responsabilità in capo ai tesserati in quanto a suo dire le condotte poste in essere dai propri tesserati erano state unicamente tese alla loro difesa. Al punto 3 adduceva un difetto di responsabilità in capo alla propria società. Al punto 4 adduceva la mancata concessione delle attenuanti in capo ai propri tesserati, con la conseguenza delle severe sanzioni inflitte agli stessi.

La Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado rigettava integralmente il ricorso motivando che per tale decisione erano stati presi in considerazione i seguenti articoli:

- gli articoli della Carta dei Principi che specifica come ogni socio deve comportarsi;
- gli articoli del Regolamento di disciplina che regolano i criteri di modulazione delle sanzioni;
- gli articoli riguardanti i comportamenti antiregolamentari previsti a carico dei soci.

Infine motivava le decisioni finali assunte in quanto “le motivazioni dell’Associazione ricorrente non trovano veridicità in base al filmato, al referto e al supplemento del Direttore di gara e ai verbali dei Consiglieri Regionali presenti in tribuna.....”.

A seguito di questo rigetto il Presidente dell’associazione ricorrente proponeva ricorso a questa Corte, motivando tale decisione con la riproposizione delle stesse motivazioni addotte nel ricorso di 2° grado, rimarcando che le Commissioni Disciplinari di primo grado e d’Appello di secondo grado, non avevano provveduto a motivare le proprie determinazioni, ma in particolare la Commissione di secondo grado si era solo limitata ad una “mera riproposizione dell’articolato del regolamento disciplinare asseritamente violato ossia riportando sterilmente la sola fattispecie astratta che si assume essere stata commessa”.

Inoltre il ricorrente asserisce che “il filmato acquisito, verosimilmente, meri spezzoni degli episodi per cui è procedimento ossia non facendo emergere gli attimi antecedenti ad ogni azione posta in essere dai tesserati OIKI non poteva e non potrà utilmente supportare il giudizio di colpevolezza a carico dei soggetti oggi ricorrenti”.

Corre l’obbligo, prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte fare presente quanto segue: preliminarmente si fa presente che, con gli atteggiamenti tenuti, fortunatamente solo da alcuni tesserati, risultati poco coerenti con una gara sportiva, tra l’altro svolta in ONORE di una persona scomparsa, si sono violati i più elementari principi di decenza, di decoro e soprattutto di sportività che da sempre contraddistinguono i valori di un sano associazionismo cui la UISP crede.

MOTIVAZIONI

Il ricorrente, nel supportare le proprie tesi difensive, non portava a conoscenza di questa Corte fatti circostanziati nei quali evidenziava gli accadimenti, sarebbe stato quanto meno opportuno provare a dare una propria ricostruzione, indicando prontamente le dinamiche dei fatti con dovizie di particolari ed i nominativi dei tesserati (avversari e propri) coinvolti nella rissa, invece esponeva sterilmente gli accadimenti, in modo asettico, riportando il tutto sotto un unico denominatore, “ogni azione dei giocatori e dirigenti della A.S. OIKI è stata, purtroppo scaturita dalla evidente e necessaria primaria esigenza di difendere la propria incolumità fisica nonché quella dei compagni di squadra che di volta in volta venivano aggrediti dagli avversari”, non provando minimamente a differenziare, la partecipazione più o meno attiva alla rissa, dei propri singoli tesserati coinvolti.

Nella propria tesi difensiva, invece, trovava l’occasione per provare ad insinuare il dubbio che, le due Commissioni adite abbiano, nelle loro valutazioni, fatto di “tutta un’erba un fascio” e che si sia perpetrata una giustizia “sommara” forse frutto di una reazione a condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni.

Tra le questioni messe in luce sul ricorso trasmesso a questa Corte, veniva ribadito che anche sul ricorso presentato alla Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado, lo stesso aveva messo in evidenza che la Commissione di primo grado non aveva motivato la propria decisione ma si era semplicemente soffermata a fare una mera elencazione degli articoli violati, ciò in violazione ai dettami di cui all’art. 94 lett.c) e che “con tale motivo la ricorrente aveva eccepito la carenza di qualsivoglia motivazione o apparato motivazionale con consequenziale ed insanabile nullità ai sensi dell’art. 94, lettera c) R.D.”. A tale riguardo il ricorrente ritiene tra l’altro che “il gravato provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado sia ingiusto e fondato su una travisazione dei motivi di appello proposti e che su alcuni specifici punti di impugnazione si sia totalmente omessa qualsivoglia pronuncia”.

La Corte nel merito, non ritiene di avere nulla da eccepire sulla mancata presenza di motivazioni da parte della Commissione disciplinare di primo grado, ne tanto meno sul fatto che la Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado non abbia assunto posizioni nel merito, in quanto il già citato art. 94, lettera c) R.D. risulta essere abbastanza chiaro e non si presta a differenti interpretazioni, nello specifico prevede:

“La decisione disciplinare deve avere, a pena nullità, il seguente contenuto:

- lett.c) motivazione, con facoltà delle Leghe calcio locali di escludere – solo nei giudizi di primo grado – tale formalità, purché sia sempre indicata la norma violata”.

Solo la travisazione unilaterale del citato articolo, ha portato il ricorrente a chiedere erroneamente alla Commissione Disciplinare D’Appello di secondo grado la nullità della pronuncia formulata dalla Commissione disciplinare di primo grado causa la mancanza di qualsivoglia motivazione.

Il ricorrente sul suo ricorso, giustifica la eccessività delle pene, con il fatto che i giudizi siano stati condizionati da fattori esterni e dai clamori mediatici suscitati dall’accaduto.

La Normativa Generale adottata dalle Commissioni disciplinari prevede nella Parte quinta il – Regolamento di Disciplina – ed in particolare evidenzia le sanzioni da applicare in caso di illeciti ascrivibili ai soci ed alle associazioni. In

particolare il Titolo V Capo II sezione I prevede le sanzioni a carico dei soci per comportamenti antiregolamentari. Per una più precisa adozione delle sanzioni ogni articolo prevede un range di valori modulati tra un minimo ed un massimo.

L'articolo 27 R.D. traccia un preciso percorso entro cui i Giudici disciplinari debbono muoversi al fine di determinare, quanto più scrupolosamente possibile, una sanzione. Il percorso così tracciato mette in evidenza che nella graduazione dell'illecito si "deve altresì tenere conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta".

La Carta dei Principi prevede che l'attività delle Leghe calcio si fonda su concetti che devono essere rispettati in tutte le sue forme.

L'articolo 2 – Principi a fondamento dei diritti e dei doveri delle associazioni e dei soci – prevede alla lettera e):

- Principio di lealtà: ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

Il ricorrente dà una autonoma analisi, valuta che le sanzioni comminate appaiono essere del tutto sproporzionate e spropositate rispetto ai fatti contestati e porta avanti la sua tesi fino al punto di insinuare il dubbio che le due Commissioni adite abbiano, nelle loro valutazioni, fatto di "tutta un'erba un fascio" e che si sia perpetrata una giustizia "sommara" forse frutto di una reazione a condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni.

Corre l'obbligo fare presente che il range di valori modulati tra un minimo ed un massimo dell'art. 136 R.D. prevedono una sanzione che va da un minimo di 4 mesi ad un massimo di un anno di squalifica (fatte salve eventuali circostanze attenuanti o aggravanti) e che ai giocatori Armani Luigi, De Simoni Andrea e Meneguz Riccardo sono stati comminati 5 mesi di squalifica.

I tre tesserati sono stati individuati sul supplemento di referto arbitrale, colti dalla terna arbitrale a scambiarsi calci e pugni con alcuni avversari.

Nel supplemento arbitrale viene anche individuato il Dirigente Reggiani come partecipante alla rissa.

In particolare il verbale di un componente del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, tra l'altro persona competente in quanto ex componente di Commissione Disciplinare, descriveva in modo chiaro e netto tutti gli atteggiamenti tenuti dai partecipanti alla rissa, dove tra l'altro veniva messo in evidenza che il Dirigente Reggiani prima colpiva volontariamente un avversario precedentemente "cinturato e tenuto fermo da un compagno", successivamente lo stesso dirigente si rendeva protagonista sferrando pugni e schiaffi ad alcuni avversari e, dopo che la rissa sembrava essere rientrata, il Reggiani rifilava uno schiaffo all'avversario Muto Pasquale, il quale subito dopo lo rincorreva per vendicarsi, ma restava vittima di un ulteriore pugno vibrato alla mandibola sinistra dal Reggiani. Lo stesso dirigente reo dei fatti narrati, veniva inseguito da alcuni avversari ed a seguito di ciò riscoppiava una seconda rissa.

Da quanto sopra, dalle prove inserite nel fascicolo risulta evidente che la Commissione disciplinare di primo grado abbia dato prova di avere formulato un giudizio sereno scevro da condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni.

Dalla visione dei dispositivi disciplinari emessi a carico dei tesserati delle due società si evince che un solo atleta della ASD Rondò sia stato punito con la sanzione di cui all'art. 136 R.D. in quanto colto dalla terna arbitrale a scambiarsi calci e pugni con un avversario anch'egli punito con la sanzione di cui all'art. 136 R.D. La seria ed attenta analisi fatta nei confronti delle condotte illecite degli "aggressori" e degli "aggrediti" trova ulteriore riscontro nel caso dei due avversari Diletto e Armani che, trovatisi entrambi coinvolti nella rissa, ed individuati dalla terna arbitrale, nel compimento degli stessi illeciti, sono stati sanzionati in egual misura. Da questo episodio si deduce che la pesatura delle sanzioni sia stata effettuata tenendo conto in modo preciso dei riscontri ottenuti dalle prove acquisite. Inoltre dall'esame dei dispositivi sanzionatori si è rilevato che le sanzioni comminate siano state molto più severe nei confronti dei tesserati della ASD Rondò rei di avere innescato la rissa, oltretutto si è cambiato il capo di imputazione passando all'art. 137 R.D. Nel supplemento del rapporto arbitrale viene messo in evidenza che a seguito di un fallo subito da un giocatore della Ass. Sportiva Calcio Rondò, i suoi compagni intervenivano colpendo con calci e pugni il giocatore dell'OIKI reo di aver commesso il fallo. Da questo episodio si innesca la rissa.

Ovviamente, dai fatti accertati, l'unico tesserato della società del ricorrente ad aver avuto applicato l'art. 137 R.D. con la relativa aggravante in quanto Dirigente risulta essere stato il Sig. Reggiani.

In merito alla mancata applicazione dell'art.23 R.D. – attenuanti – si fa presente che in nessuna delle fonti di prova acquisite, nei casi dei tesserati esaminati, risultano certe le fasi (aver agito per difendersi o per attaccare per primo)

che hanno portato al coinvolgimento diretto dei tesserati della OIKI. Comunque utilizzando lo stesso metro non si è tenuto conto né delle possibili attenuanti né tantomeno delle possibili aggravanti semplici di cui all'art. 25 R.D.

Si fa comunque presente che con il termine aggressività si intende il comportamento di un individuo diretto a provocare un danno, fisico o psicologico, ad altri. Si rileva come comportamento aggressivo sia anche quello riferito ad un individuo che, se attaccato, reagisce in modo altrettanto aggressivo. In quest'ultimo caso le conseguenze sanzionatorie saranno di gran lunga minori per quelli che hanno reagito rispetto a quelli che hanno provocato la reazione. Il ricorrente ha sempre asserito che i propri tesserati sono stati "aggrediti" per primi dagli avversari, cosa che risulta essere stata debitamente tenuta in considerazione dalle Commissioni giudicanti basta vedere l'entità delle pene inflitte agli avversari.

Da quanto sopra, ancora non appare chiaro come mai il ricorrente possa avere il dubbio che, le due Commissioni adite abbiano, nelle loro valutazioni, fatto di "tutta un'erba un fascio", (situazione smentita dal fatto che neanche i propri tesserati abbiano avuto comminata la stessa sanzione) e che si sia perpetrata una giustizia "sommara" forse frutto di una reazione a condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni. A parere di questa Corte sono state utilizzate utilmente le fonti di prova, dando prova di averle applicate con una certa accortezza, tenuto conto dei fatti gravi, con l'aggravante che trattavasi di un "Memorial".

Inoltre la Corte, tenuto conto dei dettami di cui all'art. 94 lettera c), ritiene che la Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado (la Commissione di primo grado non era tenuta a farlo) contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, motivava la propria decisione, esplicitandola in modo sì sintetico, ma chiaro, secondo criteri di selezione in base alla condotta più o meno aggressiva di alcuni e di semplice scorrettezze di altri tesserati, articolandola sia con la elencazioni degli articoli del Regolamento di Disciplina che ha provveduto ad utilizzare per determinare le sanzioni, e sia chiarendo che le motivazioni adottate dal ricorrente nella narrazione dei fatti che riguardavano i propri tesserati, non trovavano riscontri nell'esame delle prove contenute nel fascicolo.

Comunque corre l'obbligo mettere in evidenza, come nelle premesse esplicitato, che il ricorrente non ha fornito alcuna nuova fonte di prova.

Si fa inoltre presente che l'art. 94 R.D. lett. c) prevede che l'Organo Giudicante di secondo grado debba sempre motivare la propria decisione, non escludendo comunque la forma sintetica.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la Soc. AC OIKI ASD a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, tutto ciò premesso la Corte è del parere che:

- Visto l'art. 2 lett. c) della Carta dei Principi – Principio di Lealtà – mette in evidenza che ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.
- Visto l'articolo 3 R.D. che prevede che le Associazioni rispondono disciplinarmente a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti dei propri soci.....;
- Visto l'articolo 4 R.D. che prevede che il socio che si renda responsabile di atti illeciti... è soggetto a sanzioni disciplinari;
- Visto l'articolo 5 R.D. che prevede che "il socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente";
- Viste le prove legali Art. 89 a corredo del fascicolo (art.79 R.D.);
- Atteso che la società ricorrente, a corredo del suo ricorso, non ha portato a conoscenza di questa Corte alcuna fonte di prova così come previsto dall'art. 88 R.D. comma 2, ma si è basata solo su proprie autonome deduzioni;
- Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del Comitato Regionale UISP dell'Emilia Romagna, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 12/10/2015 della Lega Calcio Regionale Emilia Romagna;
- Vista la Delibera n. 5 del 29/10/15 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 04/11/2015 della Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Emilia Romagna con la quale la Commissione Disciplinare di secondo grado, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa Soc. AC OIKI ASD;
- Ritenuto valido che per la gravità dei fatti riportati, siano stati ammessi i filmati acquisiti ai sensi dell'art.90 R.D.;
- Visto il contenuto del referto e del supplemento arbitrale datato 26/09/2015, dal quale si evincono i nominativi di atleti e dirigenti presenti in distinta gara;
- Accertato che dal referto di gara emergono circostanze che mettono in chiaro in modo inequivocabile la partecipazione alla rissa di distinti atleti e dirigenti elencati nella lista gara;

- Accertato che nel fascicolo risulta essere stata acquisita agli atti una dichiarazione a firma di un componente del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, tra l'altro persona competente in quanto ex componente di Commissione Disciplinare, nella quale vengono individuati tutti i partecipanti attivi alla rissa, nonché vengono descritti in modo chiaro gli atteggiamenti dagli stessi tenuti (Art.88 R.D. comma 3);
- Accertato che la Commissione Disciplinare D'Appello ha ritenuto valida la modulazione della entità delle sanzioni irrogate dalla Commissione di 1° grado, secondi i criteri previsti dall'art. 27 R.D. in quanto non ha previsto per tutti i partecipanti alla rissa, in modo "sommario" le stesse sanzioni, ma le ha modulate secondo criteri di selezione in base alla condotta più o meno aggressiva di alcuni e di semplice scorrettezze di altri tesserati;
- Costatato che ai sensi dell'art. 94 lett. c) la Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, motivava la propria decisione, esplicitandola in modo sintetico;
- Costatato che i fatti avvenuti in campo risultavano essere stati tanto gravi da dover indurre l'Arbitro a interrompere anzitempo la gara;
- Viste le prove legali Art. 89 a corredo del fascicolo (art.79 R.D.) predisposto dalla Lega Calcio Regionale dell' Emilia Romagna e trasmesse il 03/12/2015;
- Accertato che dalle fonti di prova trasmesse (art. 88 comma 3, art.89 e art. 90) emergono circostanze che mettono in chiaro ed in modo inequivocabile, anche se in modo differente, la partecipazione alla rissa degli atleti Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo e del Dirigente Reggiani Filippo, elencati nella lista gara della soc. AC OIKI ASD;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** per le motivazioni di cui sopra il ricorso presentato dalla soc. AC OIKI ASD;
- **Conferma** per Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo e il Dirigente Reggiani Filippo le squalifiche comminate dalla Commissione di 1° grado e confermate dalla Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado;
- **Conferma** le sanzioni comminate alla società ai sensi degli art. 113 R.D. e 125 R.D. in quanto alcuni tesserati partecipavano in modo attivo alla rissa, determinando l'Arbitro ad astenersi dalla prosecuzione della gara.
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Regionale Calcio UISP dell'Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 30/12/2015

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Angelo Marzo – Componente